

notificazione - a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 07/02/2008

Notificazione eseguita sulla base del solo certificato dell'ufficiale di anagrafe attestante che il destinatario è sloggiato per dimora ignota - Omissione di ricerche e indagini - Effetto - Nullità della notifica anziché inesistenza - Conseguenza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 07/02/2008

Nel caso in cui la notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. sia stata eseguita dall'ufficiale giudiziario sulla base del solo certificato rilasciato dall'ufficiale di anagrafe, dal quale risulti che il destinatario è sloggiato per ignota dimora dalla sua ultima residenza conosciuta, omettendo ogni ulteriore ricerca ed indagine, essa deve ritenersi nulla ma non inesistente, con conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul rilievo per cui - avendo l'appellante provveduto alla notifica del provvedimento di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., sulla base della sola certificazione dell'ufficiale di anagrafe - tale notificazione fosse inesistente anziché nulla).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 07/02/2008